

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1131

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

CARETTA, CIABURRO

Istituzione del servizio civile o militare obbligatorio

Presentata il 3 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! – Valorizzare le proprie radici geografiche significa anche dedicare un periodo della propria vita al territorio di appartenenza, durante il quale svolgere forme di servizio civile o militare. A tale proposito, da sempre è significativo l'esempio di moltissimi cittadini che prestano la propria opera in modo volontario, animati dallo spirito di solidarietà verso il prossimo e spinti da un profondo legame con il loro territorio. Questo spirito è rappresentato magnificamente da gruppi come gli alpini, campioni di solidarietà e spesso i primi a prestare soccorso fin da quando nelle calamità naturali interveniva l'Esercito.

Oggi, per tali scopi e dando continuità a quello spirito, esiste la protezione civile: creare un servizio civile per le stesse finalità consentirebbe quindi di avere un gruppo di persone già addestrate e sempre pronte a intervenire.

Dopo che con la legge n. 331 del 2000 era stata conferita al Governo una delega per la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio con volontari di truppa, di fatto sospendendo la leva e conseguentemente anche il servizio civile obbligatorio alternativo, quel senso di appartenenza al territorio che prima si percepiva è in parte venuto a scemare.

Gli interventi, pur lodevoli, con cui è stato istituito, attraverso la legge n. 64 del 2001, il servizio civile volontario certamente non hanno rinsaldato quel desiderio di appartenenza al gruppo che in molti ricordano conseguente al periodo vissuto con i commilitoni durante la leva o comunque in forme alternative al servizio militare. Infatti, oggi spesso le scelte di ferma militare o civile volontaria rispondono a ragioni che poco hanno a che fare con la solidarietà o con l'appartenenza al territorio, ma sono invece collegabili o interpre-

tabili, senza nulla togliere peraltro all'ottimo servizio che viene prestato, come opportunità di impiego per chi non trova un'occupazione.

Con questa proposta di legge si prevede, quindi, di ripristinare un periodo di ferma obbligatoria, quantificato in sei mesi, con l'obiettivo di costruire una cultura della solidarietà e di rispondere ad alcuni bisogni primari del territorio di appartenenza, soprattutto in situazioni in cui si manifestino necessità particolari, dando la possibilità a tutti di rendersi utili nell'ambito per il quale si sentono più portati: la difesa civile o quella militare.

La scelta tra servizio civile o militare, prevista in maniera paritaria per gli uomini e per le donne, potrà essere fatta da ciascun soggetto prima dello svolgimento del servizio, da assolvere nel periodo di tempo compreso tra il compimento della maggiore età e il compimento dei ventotto anni, compatibilmente con il percorso scolastico, che non sarà in alcun modo posto in secondo piano.

Se per la scelta del servizio militare si potranno valutare le diverse opportunità di

ferma vigenti alla data di entrata in vigore della legge, per quanto riguarda il servizio civile questo dovrà essere svolto presso le associazioni nazionali o locali accreditate di protezione civile, secondo modalità che saranno disciplinate da successivi decreti legislativi adottati dal Governo in base alla delega conferita dalla stessa legge.

Il servizio civile o militare sarà svolto nel territorio della regione di residenza, garantendo così ai rispettivi territori il supporto di energie umane che a quei territori già appartengono; per quanto riguarda il servizio civile di protezione civile, la formazione sarà invece programmata secondo modalità stabilite con deliberazione dalla competente giunta regionale.

Infine, per assicurare la copertura finanziaria della legge, nell'ambito della quale sono compresi anche la retribuzione e il trattamento pensionistico collegato al periodo prestato per il servizio, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo nazionale per il servizio civile o militare obbligatorio, la cui dotazione è stabilita con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di dare attuazione ai principi di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini, è istituito il servizio civile o militare obbligatorio, quale modalità di difesa civile e militare dello Stato.

2. Il servizio civile o militare obbligatorio è prestato, su base regionale, in uno dei seguenti settori, a scelta del cittadino:

- a) protezione civile;
- b) difesa.

Art. 2.

(Soggetti obbligati)

1. Tutti i cittadini di sesso maschile o femminile, di età compresa tra diciotto e ventotto anni compiuti, sono tenuti allo svolgimento del servizio civile o militare obbligatorio.

2. La durata del servizio civile o militare obbligatorio è di sei mesi.

3. Il periodo di servizio civile o militare obbligatorio è considerato ai fini pensionistici secondo i parametri stabiliti con i decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c).

Art. 3.

(Delega al Governo e deliberazioni delle giunte regionali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare il servizio civile o militare obbligatorio secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i cittadini esprimano la loro preferenza per uno dei settori di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) prevedere che i cittadini prestino il servizio civile o militare obbligatorio presso le regioni di residenza;

c) stabilire l'importo della retribuzione e del trattamento pensionistico dei cittadini che prestano il servizio civile o militare obbligatorio;

d) stabilire le cause ostative alla prestazione del servizio civile o militare obbligatorio o al suo eventuale rinvio.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono comunque essere adottati.

3. La formazione durante il periodo di ferma nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è definita con deliberazione della giunta della regione nella quale è prestato il servizio civile o militare obbligatorio, nel rispetto di quanto stabilito dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

(Fondo nazionale per il servizio civile o militare obbligatorio)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per il servizio civile o militare obbligatorio, la cui dotazione è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

